



Alla c. a. dei Sigg. Lavoratori

OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA AGLI OBBLIGHI IN MERITO ALL'USO DEL CELLULARE

Si ricorda che, ai sensi del vigente Codice della strada, è severamente vietato l'uso del cellulare durante la guida degli automezzi, inteso non solo per la conversazione, ma anche per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso o da apparecchi simili ([Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.05.2008, n. 13766](#)). Tali operazioni comportano infatti impedimento al libero uso delle mani, oltre che grave rischio di distrazione e conseguente pericolo per sé e per gli altri. (Vd allegata normativa di riferimento).

Si ricorda inoltre che il cellulare, al di fuori degli automezzi, deve essere usato esclusivamente mediante auricolare, applicando il principio di precauzione, onde evitare il rischio di esposizione a radiofrequenze potenzialmente pericolose per la salute umana, come già raccomandato dall'OMS. L'intensità del campo elettromagnetico, e quindi l'esposizione, decresce rapidamente con l'aumentare della distanza dal telefonino. Un cellulare posto ad alcune decine di centimetri dalla testa (con un auricolare) riduce notevolmente l'esposizione rispetto all'uso del telefonino sull'orecchio. Si sottolinea che il Ministero della Salute ritiene opportuno elencare le seguenti misure e i comportamenti precauzionali da tenere:

- effettuare telefonate preferibilmente in condizioni di alta ricezione del segnale e in zone ad alta copertura dalle reti di telefonia mobile
- utilizzare sistemi a "mani libere" (auricolari e sistemi viva-voce)
- ridurre le telefonate non necessarie
- utilizzare messaggi di testo.

Auspichiamo che, data la pericolosità di comportamenti difforni a quanto sopra esposto, tutti i lavoratori rispettino le procedure elencate.

Il Presidente
Luca Laurini



Allegato

D.lgs. 285/92 ([Codice della Strada](#))

Articolo 140

Principio informatore della circolazione.

- 1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.*
- 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.*

Articolo 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

- 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.*
- 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.*
- 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.*
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

La violazione della normativa di cui all'articolo 173 comma 2 prevede inoltre **la decurtazione di 5 punti della patente.**